



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR  
TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota dalla CULP n. 790 del 21-09-2021 con la quale si richiedeva di poter destinare un'area demaniale marittima in ambito portuale al parcheggio delle autovetture dei lavoratori CULP, impegnati nelle attività lavorativa presso i terminal Ro/pax adiacenti, in temporanea sostituzione dell'abituale area sita all'interno della concessione Grandi Navi Veloci, interessata da lavori di escavo dei fondali;

**RITENUTO** opportuno, in via temporanea e fino al termine esigenza, riservare l'area sita presso piazzale Immacolatella, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art .1**

L'area demaniale marittima sita in Piazzale Immacolatella del porto di Napoli, adiacente la concessione Grandi Navi Veloci, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata esclusivamente alla sosta dei veicoli appartenenti ai soci lavoratori CULP, impegnati nelle attività lavorativa presso i terminal Ro/pax adiacenti, fino al termine delle attività di escavo e al ritorno delle navi GNV agli ormeggi in concessione.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria.



Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass nominativo associato alla targa da rilasciarsi a cura della CULP.

### Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 23.09.2021

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA



